

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice di pace avv. Silvana Savoldelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxx/2021 di Ruolo Generale

PROMOSSA DA

CLIENTE

Attore

CONTRO

BANCA CESSIONARIA,

Convenuta

OGGETTO: Restituzione somma

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di **BANCA CESSIONARIA** e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore o comunque l'infondatezza delle stesse.

Nel merito: Rigettare le domande dell'attore o dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce dell'intervenuta novella legislativa di cui 11 octies c. 1 lett. c) e comma 2 D.L. 25/05/2021 n 73 convertito nella L. 23/07/2021 n 106 e comunque rigettare tutte le domande perché infondate.

In ogni caso: ordinare all'Arbitro Bancario Finanziario di cancellare, per quanto riguarda, la decisione del collegio ABF di Bari 23/06/2020 e di cui in atti, la denominazione sociale della convenuta dall'elenco delle banche inadempienti pubblicate all'indirizzo web <https://www.arbitrobancariot FINANZIARIO.IT/intenediari-inadempienti/ifiindex.html>

Emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.
Con vittoria delle spese di lite.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Come di seguito.

Si insiste per raccoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, che vengono di seguito integralmente riportate:

"Voglio l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertato il diritto dell'onore al rimborso pro quota da parte della società convenuta degli oneri economici connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto di cui in premessa e dichiarata la nullità delle clausole contrattuali disponenti lo non rimborsabilità delle voci richieste, per l'effetto:

*in via principale: condannare la società **BANCA CESSIONARIA**, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore a tale titolo delle quote dei suddetti oneri calcolate secondo il criterio pro rata temporis, per il complessivo importo di €1.391,55, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo;*

*in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il criterio pro rata non venga ritenuto applicabile agli oneri qualificati come up front, condannare la società **BANCA CESSIONARIA**, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 811,21, ottenuta applicando ai costi qualificati come up front il criterio proporzionale agli interessi, ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legati dalla data di estinzione anticipata al soddisfo;*

in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario".

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli, del 25.05.2022 n. 3766

Con atto di citazione notificato il giorno 30/11/2020, l'attore introduceva il presente giudizio chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma complessiva di 1.391,55 o, in subordine, di quella minore di € 811,21.

In particolare, l'attore affermava di aver stipulato con la convenuta il giorno 15/09/2015, un contratto di finanziamento per l'importo complessivo di € 30.840,00 che prevedeva la restituzione della somma con il versamento di 120 rate mensili di 257,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sosteneva ancora di aver anticipato, al momento della stipulazione del contratto, si seguenti importi: € 480,00 per spese contrattuali, di istruttoria e di notifica, €1.183,09 per commissioni di attivazione, € 308,40 per commissioni rete vendita, € 4.408,86 per commissioni di gestione della pratica, € 16,00 a titolo di imposte e tasse ed € 158,66 per spese di estinzione.

Deduceva altresì di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 3 ottobre 2019, in corrispondenza della 48^a rata.

Pertanto sosteneva di aver diritto alla restituzione della somma sopra indicata, calcolata con il criterio "pro rata temporis", in aggiunta agli importi già rimborsati dalla convenuta.

Evidenziava ancora di aver proposto reclamo nei confronti della convenuta contestando il conteggio estintivo e allegando alle sue rimostranze una perizia contabile redatta all'uopo.

A fronte del riscontro negativo evidenziava di aver attivato la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari facente capo all'Arbitro Bancario Finanziario.

Successivamente, avendo ricevuto riscontro negativo anche in quella sede, proponeva ricorso all'Arbitro presso il Collegio di Bari. Evidenziava di aver ottenuto in data 23/06/2020, una pronuncia di accoglimento parziale delle sue richieste dal momento che il Collegio competente aveva riconosciuto come dovuta all'attore la somma di € 811,21.

Evidenziava ancora come la convenuta non avesse ancora adempiuto alla decisione dell'ABF tant'è che ne era stato comunicato l'inadempimento.

Da ciò l'introduzione del presente giudizio.

Per confortare le tesi esposte, l'attore faceva riferimento alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, area vigilanza bancaria e finanziaria, in data 10/11/2009 nonché all'art. 125 *sexies* d.lgs.vo 385/1993 e succ. modifiche, che recita: il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."

In subordine chiedeva che venisse disposta la riduzione dei costi up front secondo il criterio proporzionale degli interessi.

Sosteneva inoltre che le sue domande restitutorie fossero confortate anche dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

L'istituto di credito si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attrici e sostenendo la correttezza dei conteggi effettuali.

Preliminarmente evidenziava la sua carenza di legittimazione passiva.

A tale proposito sottolineava come il contratto di finanziamento fosse stato stipulato tra l'attore e **SOCIETA' CEDENTE** e come la medesima avesse ceduto il credito a **BANCA CESSIONARIA** la quale, a sua volta, in data 07/08/2019 aveva ceduto il credito a **SOCIETA' CESSIONARIA**, conservando per sé la funzione di "servicer" l'incarico della gestione e dell'incasso del credito stesso.

Pertanto riteneva che il soggetto passivamente legittimato all'eventuale restituzione fosse quest'ultima società, cessionaria del credito di cui si discute.

Nel merito affermava che la normativa richiamata dall'attore disponesse in ordine ai costi connessi al credito e che maturano durante la vita del contratto.

Faceva osservare come la somma richiesta in restituzione fosse invece pertinente a costi richiesti a titolo di attività istruttoria e propedeutica, ossia per l'attività preliminare svolta per valutare l'opportunità di concedere il prestito.

Sosteneva pertanto che tali costi fossero prodromici al finanziamento e non legati alla vita del contratto non rientrando tra i costi *recurring*, a suo dire gli unici suscettibili di restituzione parziale.

Evidenziava ancora come nel luglio 2021 fosse entrato in vigore il novellato art. 125 *sexies* TUB che avallava l'interpretazione propugnata da controparte ma che era riferibile solo ai rapporti stipulati successivamente a quella data e quindi non fosse al contratto in esame.

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli, del 25.05.2022 n. 3766

Da ultimo evidenziava come la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 11/09/2019 causa C383/18, (sentenza Lexitor) fosse insuscettibile di applicazione diretta al caso in esame.

La causa, di natura documentale, non necessitava di alcuna istruttoria ed era trattenuta in decisione all'udienza del giorno 15/03/2022, sulle conclusioni come sopra rassegnate.

Tanto in fatto.

Preliminarmente deve essere ritenuta la legittimazione passiva della convenuta.

Da quanto in atti risulta che il contratto di finanziamento è stato stipulato tra l'attore e **SOCIETA' CEDENTE**.

Quest'ultima ha ceduto il credito a **BANCA CESSIONARIA** la quale, a sua volta, in data 07/08/2019, aveva ceduto il credito (in blocco unitamente ad altre posizioni) a **SOCIETA' CESSIONARIA**.

Tuttavia la convenuta ha conservato per sé la funzione di "servicer" con l'incarico della gestione e dell'incasso dei crediti oggetto di cessione.

In tale veste ha percepito direttamente la somma pagata dall'attore all'atto dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ivi compresi gli importi oggetto della presente azione restitutoria che pertanto la individuano come soggetto passivo delle domande attoree e tenuta all'eventuale restituzione.

Ad ulteriore suffragio di quanto sopra evidenziato, si rileva che nel conteggio estintivo, così come nelle altre comunicazioni relative alla gestione del rapporto inter partes e versate in atti, la convenuta ha sempre trattato il rapporto in prima persona, senza mai palesare la sua qualità di semplice "servicer", contribuendo così ad avvalorare la convinzione dell'attore circa la sua qualità, di ereditare finale.

Nel merito, tuttavia le domande attoree si sono rivelate infondate e dovranno essere di conseguenza rigettate.

In particolare, non può essere accolta la domanda di restituzione del costo sopra indicato, calcolato per la durata residua del contratto.

Il **CLIENTE** ha confortato le sue domande facendo riferimento all'art. 125 sexies c. 1 D.lgs.vo T.U.B., nella sua attuale formulazione.

Tuttavia, la norma invocata è inapplicabile al caso che ci occupa perché introdotta in epoca successiva alla stipulazione del contratto in esame ed anche alla sua estinzione anticipata.

Diversamente opinando si violerebbe il fondamentale principio dell'irretroattività della legge, stabilito all'art. 11 delle preleggi.

Né vale a mutare i termini della questione prospettata la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sez. 11/09/2019.

Ed infatti la Corte è stata chiamata ad interpretare la portata dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 intitolato "rimborso anticipato".

La stessa direttiva al considerando 7 testualmente recita: "per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in sede di settori fondamentali.

Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo".

In altre parole.

È la stessa Direttiva che è stata sottoposta all'interpretazione della CGUE a precisare, al considerando n° 7, che l'intento è quello di disporre per il divenire, cercando di armonizzare "le forme di credito future".

E quindi, ancora una volta, il criterio dell'irretroattività è chiarissimo.

Pertanto, nel caso in esame, non può farsi riferimento a disposizioni normative sopravvenute, ma si deve guardare alla volontà delle parti, espressa nel documento contrattuale.

In particolare nel contratto di finanziamento sottoscritto dal **CLIENTE** vengono stabiliti, senza alcuna ambiguità, quali siano i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto.

A tale proposito il contratto sottoscritto, reca in *calce* uno specchio con l'elenco dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento e con quali modalità.

Allo stesso modo vengono evidenziati i costi non rimborsabili, sempre nell'ipotesi di estinzione anticipata.

In particolare il contratto stabilisce che non saranno rimborsabili: le commissioni di attivazione per € 1.183,09, le spese di istruttoria e di notifica per € 480,00 e le commissioni rete esterne per € 308,40.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli, del 25.05.2022 n. 3766

La formulazione è chiara e mette il sottoscrittore in grado di comprendere esattamente l'entità economica dell'obbligazione assunta, avvertendolo preventivamente della sottrazione di alcuni costi al criterio della restituzione del pro rata temporis in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Ma soprattutto l'elenco dei costi non retrocedibili è chiuso e limitato alle sole voci elencate.

In particolare, non contiene le vaghe e frequenti formulazioni che, in ossequio ai principi di trasparenza e chiarezza propugnati dalle raccomandazioni della Banca d'Italia, rendono per ciò stesso ambigue e disapplicabili le clausole di cui si discute.

In tal senso: "...dalla documentazione contrattuale in atti emerge che le commissioni di intermediazione erano previste a favore dell'agente a fronte di varie attività da esso svolte nonché "per ogni altra attività prestata", e ciò rende senz'altro opaca la clausola stessa perché impedisce al cliente stipulante di comprendere quale sia l'esatta attività svolta dall'agente-mediatore e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente". (Arbitro Bancario Finanziario decisione 6176/2014).

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel caso che ci occupa, il richiedente era perfettamente in grado di comprendere l'entità e la portata delle obbligazioni che andava ad assumere perché esplicitamente esposte in contratto.

Detto questo, si osserva come trattasi di disposizioni non contrarie a norme imperative, che all'epoca della stipulazione del contratto in esame erano state liberamente pattuite ed accettate dalle parti ed in corso di causa non è emersa alcuna valida ragione per privarle di operatività.

Certamente non possono essere poste nel nulla per la sopravvenienza di norme (o di giurisprudenza) più favorevoli, ma non in vigore e quindi inapplicabili, al momento della sottoscrizione del contratto in questione.

Resta solo da aggiungere che le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti ed è comunque possibile, in sede giudiziaria, discostarsi dalla decisione del Collegio.

In conclusione, per quanto sopra argomentato, le domande dell'attore dovranno essere rigettate perché infondate.

Parimenti deve essere respinta la richiesta della convenuta di ordinare all'Arbitro Bancario Finanziario di cancellare, per quanto riguarda la decisione del collegio ABF di Bari 23/06/20 e di cui in atti, la denominazione sociale della convenuta dall'elenco delle banche inadempienti.

A tale proposito si osserva come la convenuta avrebbe potuto evitare la pubblicazione, impugnando tempestivamente la decisione di cui sopra.

Al contrario la convenuta ha atteso per oltre un anno senza impugnare la decisione e senza darvi adempimento e la pubblicazione nell'elenco delle banche inadempienti è solo il risultato di tale inerzia.

La particolarità dell'argomento trattato e la giurisprudenza non unanime giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal **CLIENTE** contro **CESSIONARIA**, ogni altra domanda, eccezione rigettata, così provvede: rigetta le domande attrici perché infondate.

Spese di lite compensate.

Milano, 26 Aprile 2022.

Il Giudice di Pace
Silvana Savoldelli

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***